



IMPRESA ASSICURATRICE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

CASS. CIV., SEZ. III, 14 DICEMBRE 2010, N. 25241.

L'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22 l. n. 990/69 a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 d.l. n. 857/76, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19 comma 3 l. n. 990/69, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto	- Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario	- Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio	- Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta	- rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EGIDIO ALBORNOZ 3, presso lo studio dell'avvocato PROSPERINI ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -

CONTRO

L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante il Commissario Liquidatore Dott. D.F., elettivamente domiciliata in



ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato TASSONI FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente

E CONTRO

GENERALI S.P.A., P.C.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 707/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 19/1/2006, depositata il 25/01/2006, R.G.N. 19667/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 25.1.2006, che aveva ritenuto improponibile l'azione, dallo stesso promossa, di risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, per avere, l'odierno ricorrente, inviato la R.R. prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 soltanto alla spa L'Edera in liquidazione coatta amministrativa, e non anche alla spa Generali quale impresa designata ex art. 20 della stessa legge.

Resiste con controricorso l'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni spa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19, lett. e, artt. 20 e 22 e del D.L. del 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il motivo è manifestamente fondato.

Infatti l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato - come nella specie risulta dalla documentazione depositata assieme al ricorso (decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della spa L'Edera) - , a norma del D.L. n. 857 del 1976, art. 9 a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, in deroga alla citata L. n. 990, art. 19, comma 3 non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata.



E cioè, sia perché è il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo D.L. n. 857 del 1976, art. 9 all'assistenza tecnica del commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al commissario liquidatore (Cass. 21.4.2006 n. 9363; Cass. 29.7.2002 n.11161; Cass. 8.4.1998, n. 3639; Cass. 17.1. 1992 n. 524).

Il ricorso è, pertanto, accolto; la sentenza è cassata, con rinvio al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010